

DECISIONI CECA

DECISIONE N. 3724/89/CECA DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1989

relativa alle restrizioni all'esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo e secondo comma,

considerando che la Comunità ha concluso con gli Stati Uniti d'America un accordo⁽¹⁾ (in seguito denominato « accordo ») a norma del quale vengono limitate ad un certo livello, per un determinato periodo le esportazioni verso gli Stati Uniti di taluni prodotti siderurgici originari della Comunità; che in applicazione di detto accordo è inoltre necessario instaurare nella Comunità restrizioni all'esportazione dei prodotti siderurgici in questione sul mercato degli Stati Uniti;

considerando che la presente decisione non pregiudica la competenza degli Stati membri in materia di politica commerciale prevista all'articolo 71 del trattato;

considerando che, conformemente all'accordo, le restrizioni all'esportazione riguardano prodotti siderurgici originari della Comunità; che l'origine di questi prodotti è determinata conformemente alla legislazione comunitaria applicabile, vale a dire il regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1769/89⁽³⁾;

considerando che esigenze pratiche di gestione inducono a ripartire tra gli Stati membri i quantitativi ai quali la Comunità ha convenuto di limitare le esportazioni; che a tal fine è necessario definire un criterio di ripartizione; che spetta poi agli Stati membri ripartire fra le imprese i quantitativi loro assegnati applicando criteri obiettivi;

considerando che un impiego delle limitazioni comunitarie basato su una ripartizione tra gli Stati membri eseguita con queste modalità pare tale da rispettare il carattere comunitario delle limitazioni stesse, tenuto conto in particolare del fatto che le modalità di ripartizione garantiscono un'utilizzazione ottimale delle possibilità di esportazione;

considerando che le possibilità totali di esportazione offerte dall'accordo devono essere ripartite tra gli Stati membri in base alle correnti commerciali tradizionali;

considerando che, come previsto nell'accordo, è opportuno prendere misure per evitare anormali concentrazioni in determinati periodi delle esportazioni verso gli Stati Uniti;

considerando che la politica siderurgica perseguita dalla Comunità mira in particolare a consentire all'industria comunitaria del settore di adeguarsi alle condizioni della concorrenza internazionali; che, tenuto conto della limitazione dell'accordo ai prodotti di origine comunitaria, è necessario prevedere che le licenze di esportazione rilasciate alle imprese indichino l'impresa produttrice d'acciaio nella Comunità, stabilita nello Stato membro emittente, alla quale è stata attribuita l'assegnazione su cui la licenza è accordata;

considerando che, per tener conto degli interessi delle imprese di distribuzione, deve essere possibile trasferire queste licenze non soltanto tra le imprese siderurgiche, ma anche da imprese siderurgiche a imprese di distribuzione, specie nel caso in cui le imprese siderurgiche decidano di vendere i propri prodotti a siffatte imprese di distribuzione;

considerando che pare necessario, ed attualmente sufficiente, che gli Stati membri garantiscano il rispetto delle varie disposizioni del regime così stabilito con l'applicazione delle diverse sanzioni previste dalle loro legislazioni;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è necessario stabilire una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato; che è opportuno istituire a tal fine un comitato dell'accordo;

previa consultazione del comitato consultivo e parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1990 (in seguito denominato « periodo iniziale »), per l'anno 1991 e per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 marzo 1992 (in seguito denominato « periodo finale ») sono imposte restrizioni comunitarie alle esportazioni verso gli Stati Uniti d'America (in seguito denominati « Stati Uniti ») dei prodotti siderurgici originari della Comunità elencati e

(1) Vedi pag. 170 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

(3) GU n. L 174 del 22. 6. 1989, pag. 11.